



# COMUNE DI MAGLIANO DE' MARSI

(Provincia L'Aquila)

PUBBL. 397

Ord. n° 12/2020

## IL SINDACO

**VISTA** la propria ordinanza n° 07 del 16.03.2020 con la quale, al fine di contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stata disposta, tra l'altro, la chiusura delle aree cimiteriali del territorio comunale;

**VISTO** il D.P.C.M. del 26.04.2020 con il quale è stata introdotta una maggiore flessibilità negli spostamenti all'interno del territorio regionale nel rispetto della distanza interpersonale di un metro;

**CONSIDERATO** che la normativa dichiarata consente la riapertura delle aree cimiteriali del Capoluogo e Marano, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel citato D.P.C.M.;

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 30.04.2020, con la quale si dispone al punto 13 " che i sindaci con proprie ordinanze sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale";

**RITENUTO** di dover procedere in tal senso, vietando l'assembramento di persone ed il rispetto della distanza interpersonale prevista;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

**VISTO** l'art. 50 del D. L.vo 189.08.2000, n° 267,

## ORDINA

Comune di Magliano de' Marsi

Prot.n 0004238 del 04-05-2020

Uff: POLIZIA URBANA

Categoria 1 Classe 7



- ✓ a far data dal 04.05.2020 è revocata la propria ordinanza n° 07 del 16.03.2020 per quanto attiene la chiusura dei cimiteri comunali di Magliano – Rosciolo e Marano che, pertanto, sono riaperti al pubblico, negli orari consueti, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
  - a) è assolutamente vietata ogni forma di assembramento di persone;
  - b) è obbligatorio il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
  - c) è obbligatorio indossare mascherine di tipo chirurgico o similari, eccetto per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo di tale dispositivo di protezione individuale, e guanti monouso.
- ✓ l'Ufficio Tecnico comunale – Settore LL.PP. e Manutenzione – è incaricato dell'attuazione della presente ordinanza.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line del Comune di Magliano de' Marsi per 15 giorni ai fini della generale conoscenza e di adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42, comma 1, del D. Lgs n° 33/2016 ed inoltre che venga trasmessa copia, a mezzo pec alla Locale Stazione dei Carabinieri;

## AVVERTE

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporterà la segnalazione all'Autorità Giudiziaria per violazione all'art. 650 del C.P.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Locale sono incaricate di verificare l'ottemperanza alla presente disposizione

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di L'AQUILA nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, n. 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Magliano de' Marsi, li 04.05.2020



IL SINDACO

Avv. Mariangela AMICONI